



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto

Taranto, prot. e data in intestazione

IL DIRIGENTE

- VISTO** il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA** la legge 124 del 3 maggio 1999, recante Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO** la Legge 04 giugno 2004 n.°143 ed in particolare l'art.1, comma 1-bis, che dispone *“dall'anno scolastico 2005/2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del Testo Unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni successivi. a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.”*;
- VISTA** la legge 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare l'art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 143 del 4 giugno 2004, in Graduatorie ad Esaurimento;
- VISTO** il DM 235 del 1 aprile 2014, con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017;
- VISTA** la legge 21 del 25 febbraio 2016 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 210 del 30 dicembre 2015, con la quale è stato disposto che *“Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera*

c), della legge 296 del 27 dicembre 2006, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'a.s. 2018/2019 per il triennio successivo”;

VISTE le Graduatorie ad Esaurimento definitive della Scuola Secondaria di I e di II Grado della Provincia di Taranto pubblicate in data 22/09/2017 per l'a.s. 2017/2018 e successive rettifiche e integrazioni;

VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, a pieno titolo o con riserva, per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;

VISTA la sentenza n. 1974 del Tribunale di Taranto del 11/05/2017, resa nel procedimento R.G. nn. 12171/2016, che ha accolto il ricorso del docente Carrozzo Fabio e per l'effetto ha ordinato a questa Amministrazione il reinserimento del docente nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 con il medesimo punteggio maturato all'atto di cancellazione dalle stesse;

VISTO il provvedimento di questo Ufficio Scolastico AOOUSPTA n. 8554 emesso in data 21/09/2017 di esecuzione della citata sentenza, che ha disposto l'inserimento a pieno titolo, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento provinciali definitive per la Scuola Secondaria di II° grado per la classe di concorso A046 (ex A019) Discipline Giuridiche ed Economiche) del docente **CARROZZO FABIO** nato il 04/07/1970 (TA) C.F. CRRFBA70L04E882X, dall' a.s. 2017/2018 con il seguente punteggio e posizione: Pos. 6/bis a tempo indeterminato, tot. Punteggio 29,00 e Pos. 4/bis a tempo determinato, tot. Punteggio 29,00;

RITENUTO di dovere provvedere alla modifica in autotutela di detto provvedimento, disponendo la retrodatazione dell'inserimento a pieno titolo, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento provinciali definitive per la Scuola Secondaria di II° grado per la classe di concorso A046 (ex A019) Discipline Giuridiche ed Economiche) del docente **CARROZZO FABIO** dall'a. s. 2014/2015, così come stabilito nella sentenza n. 1974 del Tribunale di Taranto del 11/05/2017, resa nel procedimento R.G. nn. 12171/2016;

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa e in ottemperanza alla sentenza Trib. Taranto Sez. Lavoro n.1974/2017, la retrodatazione dell'inserimento a pieno titolo, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento provinciali definitive per la Scuola Secondaria di II° grado per la classe di concorso A046 (ex A019) Discipline Giuridiche ed Economiche) del docente **CARROZZO FABIO** dall'a. s. 2014/2015.

La retrodatazione dell'inserimento della posizione nelle Graduatorie ad Esaurimento sarà visibile con la successiva elaborazione e ripubblicazione delle graduatorie stesse.

L'Amministrazione si riserva fin da ora, ai sensi della L. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Il presente provvedimento non comporta diritto all'immissione in ruolo con decorrenza retrodatata rispetto alla sua data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE
VITO ALFONSO

Al Docente Carrozzo Fabio, per il tramite dell'Avv. Menenti Massimo
Ai dirigenti Scolastici della Provincia di Taranto
Alla Direzione Generale dell'USR per la Puglia
Agli Uffici Scolastici Territoriale della Repubblica
Alle OO.SS della Scuola
Al sito web